



REGIONE MOLISE

GIUNTA REGIONALE

DIPARTIMENTO GOVERNO DEL TERRITORIO

(cod. DP.A4.03.4F.01) SERVIZIO PROGRAMMAZIONE POLITICHE ENERGETICHE

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 1959 DEL 06-04-2022

OGGETTO: SOCIETÀ ENEL PRODUZIONE SPA – AUTORIZZAZIONE UNICA AI SENSI DELL'ART. 12 DEL D.LGS. N. 387/2003 ALLA COSTRUZIONE E ALL'ESERCIZIO DI UN IMPIANTO FOTOVOLTAICO GALLEGGIANTE, DENOMINATO "CESIMA", DA REALIZZARSI PRESSO IL BACINO SUPERIORE DI PRESENZANO NEL COMUNE DI SESTO CAMPANO (IS) DI POTENZA COMPLESSIVA PARI A 3,36 MW.

La presente proposta di determinazione è stata istruita e redatta dalla Struttura di Servizio che esprime parere favorevole in ordine alla legittimità della stessa.

L'Istruttore/Responsabile d'Ufficio
MARIA EUGENIA MOBBILI

Campobasso, 06-04-2022

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

VISTO il Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 10 settembre 2010 recante "Linee Guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili";

VISTO il Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n.152 – Norme in materia ambientale;

VISTO il Decreto Legislativo 16 gennaio 2008 n.4 – Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 recante "Norme in materia ambientale";

VISTO il Decreto Legislativo 29 giugno 2010 n° 128 Modifiche ed integrazioni al Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 recante "Norme in materia ambientale", a norma dell'art. 12 della legge 18 giugno 2009 n° 69;

VISTO il Decreto Legislativo n. 28 del 23 marzo 2011 "Attuazione della Direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso di energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE;

VISTO il Decreto Legislativo n. 387 del 29 dicembre 2003 "Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità" e in particolare l'art. 12 "Razionalizzazione e semplificazione delle procedure autorizzative";

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 recante "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità"

VISTA la Legge Regionale n.22 del 7 agosto 2009 recante "Nuova disciplina degli insediamenti degli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili nel territorio della Regione Molise";

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 621 del 4 agosto 2011, con la quale sono state approvate le "Linee Guida Regionali per lo svolgimento del procedimento unico di cui all'art. 12 del Decreto Legislativo n. 387/2003 per l'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili sul territorio della Regione Molise";

VISTA la Legge Regionale n. 23 del 16 dicembre 2014 recante "Misure urgenti in materia di energie rinnovabili";

VISTO l'art. 26 della Legge Regionale n. 4 del 4 maggio 2016 recante "Modifica alla Legge Regionale 16 dicembre 2014, n. 23";

VISTA la Deliberazione del Consiglio Regionale n. 133 del 11/07/2017 recante "Piano Energetico Ambientale Regionale della Regione Molise - Approvazione";

PREMESSO che

- con nota assunta al prot. Regionale n. 26301 del 15/02/2021, la Società ENEL PRODUZIONE SPA, con sede legale in Roma (RM), in Via Regina Margherita n. 125- C.F. 05617841001, Società partecipante al Gruppo IVA Enel con P.I. 15844561009, iscritta al Registro delle Imprese della Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura di Roma, REA numero RM 904803, ha presentato istanza per il rilascio dell'autorizzazione unica ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. n. 387/2003 alla costruzione e l'esercizio di un impianto fotovoltaico galleggiante, denominato "CESIMA", da realizzarsi presso il bacino superiore di Presenzano nel Comune di Sesto Campano (IS) di potenza complessiva pari a 3,36 MW; l'area interessata dall'impianto è riconducibile al foglio di mappa n. 41 p.lla n. 417, dal cavidotto al fg. n. 41 p.lla n. 403 e al fg. n. 38 p.lle n. 100-88, dalla cabina di trasformazione al fg. n. 38 p.lla n. 88, dalla cabina di consegna al fg. n. 41 p.lla n. 403 e dal punto di connessione al fg. n. 38 p.lla n. 96;
- con nota prot. n. 59941 del 08/04/2021 la ENEL PRODUZIONE SPA ha presentato istanza per il rilascio del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale al Servizio Tutela e Valutazioni Ambientali;
- con nota prot. n. 107122 del 1/07/2021 del Servizio Tutela e Valutazioni Ambientali è stata comunicata la pubblicazione dell'avviso pubblico relativo al procedimento di rilascio Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale;
- con nota del Servizio Tutela e Valutazioni Ambientali, prot. n. 41564 del 04-03-2022, è stata fissata la conferenza decisoria per il giorno 21/03/2022;
 - con nota, prot. n. 56025 del 24/03/2022, il Servizio Tutela e Valutazioni Ambientali ha trasmesso il verbale della conferenza, nel quale a conclusione dello stesso l'Avv. Iacovelli, Dirigente del Servizio Tutela e Valutazioni Ambientali, prendendo atto dei pareri pervenuti (tutti favorevoli), considerando acquisito l'assenso di ogni altro soggetto coinvolto nel procedimento che non abbia manifestato volontà contraria, dichiara chiusa la conferenza con unanimità di pareri favorevoli;
 - nota di Enel Produzione prot. n. 54480/2022 del 22-03-2022 con la quale è stata trasmessa la documentazione integrativa al Servizio Programmazione Politiche Energetiche come concordato in sede di C. di S. conclusiva;

RILEVATO che, l'intervento proposto, valutato dalla documentazione depositata agli atti in data prot. n. 26301 del 15/02/2021 e dalla documentazione consultabile al link indicato nella sopracitata nota di convocazione, prevede la realizzazione di un impianto fotovoltaico galleggiante denominato "Cesima" per una potenza nominale pari a 3,36 MW e relative opere di connessione. Si tratta di un impianto sperimentale che sarà realizzato con pannelli fotovoltaici installati su piattaforme/zattere galleggianti da collocare sul Bacino Superiore dell'impianto di generazione e di pompaggio di Presenzano, ricadente nei comuni di Sesto Campano (IS) e Presenzano (CE).

La centrale fotovoltaica sarà composta da 6720 moduli fotovoltaici, ciascuno della potenza nominale di 500 W, con una potenza in immissione sulla rete pari a 2,960 MWac. La corrente prodotta dai moduli,

opportunamente raccolta e trasformata da continua ad alternata grazie agli inverter di stringa ubicati sulla piattaforma galleggiante, sarà trasportata alla cabina di trasformazione ove verrà elevata in media tensione. Un cavidotto parzialmente interrato e parzialmente su canaletta consentirà la connessione alla cabina di consegna e da qui alla cabina Enel esistente per la connessione alla rete di Distribuzione MT (codice rintracciabilità E-distribuzione 250166461).

La superficie d'acqua occupata dall'impianto è di circa 3,13 ettari.

L'area interessata dall'impianto è riconducibile al foglio di mappa n. 41 p.la n. 417, dal cavidotto al fg. n. 41 p.la n. 403 e al fg. n. 38 p.la n. 100-88, dalla cabina di trasformazione al fg. n. 38 p.la n. 88, dalla cabina di consegna al fg. n. 41 p.la n. 403 e dal punto di connessione al fg. n. 38 p.la n. 96.

Le particelle sono tutte di proprietà di Enel Produzione Spa, ente proponente del progetto.

PRESO ATTO di quanto riportato negli elaborati allegati alla istanza, in merito ai vantaggi che l'uso di un moderno sistema fotovoltaico galleggiante rispetto ad un più classico fotovoltaico a terra presenta come in sintesi di seguito riportati:

- 1) nessun consumo di suolo, nessun uso di terre a vocazione agricola, nessun disboscamento o eliminazione di vegetazione preesistente, nessun aumento di rischio di erosione del suolo.
- 2) aumento della produzione di energia per sfruttamento della rifrazione dell'acqua
- 3) aumento dell'efficienza dei moduli per minore surriscaldamento
- 4) riduzione delle perdite di acqua dal bacino
- 5) riduzione dei consumi di acqua per la pulizia dei pannelli
- 6) salvaguardia della qualità delle acque
- 7) "modularità" del sistema

RILEVATO che il Piano Energetico Regionale approvato con Deliberazione di Consiglio Regionale n. 133 del 11/07/2017, prevede, riguardo alle proiezioni al 2020 dell'incremento della potenza degli impianti fotovoltaici, l'installazione entro il 2020 di ulteriori 30 MW, arrivando a una potenza complessiva di 210 MW. Il progetto, trattandosi di un impianto galleggiante e non a terra, non sembra rientrare come tipologia nei limiti di soglia di saturazione fissati dalla L.R. 7 agosto 2009.

VISTI i benefici derivanti dall'installazione di una tecnologia di pannelli flottanti che interessano sia aspetti tecnici come un aumento della produzione rispetto ad un equivalente impianto fotovoltaico a terra, quanto ambientali poiché, oltre ad evitare un nuovo consumo di suolo, tutela anche la risorsa idrica tramite la riduzione della sua evaporazione, integrandosi sinergicamente all'impianto idroelettrico esistente, era stato rilasciato dal Servizio Programmazione Politiche Energetiche, orientativamente, parere favorevole con nota prot. n. 162059 del 06-10-2021 in sede di Conferenza di servizi tenuta in data 11/10/2021.

RICHIAMATO il verbale della conferenza di servizi del 21/03/2022 trasmesso dal Servizio Tutela e Valutazioni Ambientali con nota prot. n. 56025 del 24/03/2022 (allegato1) nel quale a conclusione dello stesso l'Avv. Iacovelli, Dirigente del Servizio Tutela e Valutazioni Ambientali, prendendo atto dei pareri pervenuti (tutti favorevoli) e considerando acquisito l'assenso di ogni altro soggetto coinvolto nel procedimento che non abbia manifestato volontà contraria, ha dichiarato chiusa la conferenza con unanimità di pareri favorevoli;

RICHIAMATI i pareri favorevoli, atti di assenso nulla osta confluiti nella conferenza prima richiamata e allegati al sopracitato verbale, così distinti:

- Nota del Rappresentante unico dello Stato (MIC-Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio del Molise) prot. n. 3555-P del 21/03/2021, con la quale comunica che tra dalle Amministrazioni Statali è pervenuto esclusivamente il parere favorevole della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per il Molise (allegato2);
- Nota della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per il Molise prot. n. 11022-P del 08/10/2021, con la quale esprime parere favorevole, reso ai sensi dell'art. 146 del D.lgs. n. 42/2004 e ss.mm.ii. (Allegato 3);
- Determina Dirigenziale del Servizio Tutela e Valutazioni Ambientali n. 7056 del 23/11/2021 relativa al provvedimento di VIA (allegato 4);
- Nulla osta ai fini idraulici del Servizio Difesa del Suolo, Demanio, Opere Idrauliche e Marittime – Idrico Integrato trasmesso con nota prot. n. 33383 del 22/02/2022 (allegato5);
- Assenso con prescrizioni trasmesso dal Servizio Pianificazione e Gestione Territoriale e Paesaggistica – Tecnico delle costruzioni con nota prot. n. 163544/2021 del 08-10-2021 (allegato 6);
- attestazione di conformità tecnica ai sensi del comma 2-bis dell'art. 95 del D.lgs. n. 259/2003, trasmesso da ENEL Produzione (allegato 7 e 7a);
- parere con prescrizioni espresso ai sensi dell'art. 20 del R.D. 1126/26 di cui al vincolo idrogeologico dal Servizio Fitosanitario Regionale - Tutela e Valorizzazione della Montagna e delle Foreste Biodiversità e Sviluppo Sostenibile con nota prot. n. 10304/2021 del 06-07-2021 (allegato8);
- asseverazione esclusione dall'iter valutativo ENAC-ENAV (allegato9);

PRESO ATTO dell'unanimità delle posizioni favorevoli alla realizzazione dell'intervento di che trattasi, espresse da tutti gli Enti e Amministrazioni legittimati ad esprimere parere nell'ambito del procedimento di PAUR art. 27 bis del D.lgs. 152/2006, come riportato nel verbale (allegato1) trasmesso dal Servizio Tutela e Valutazioni Ambientali e, pertanto, non si ravvisano motivi ostativi alla realizzazione dell'intervento, nel quale, ai sensi del comma 7 dell'art. 14 ter della L. n.241/1990 e ss.mm.ii, è stato considerato acquisito l'assenso senza condizioni delle amministrazioni il cui rappresentante non abbia partecipato alle riunioni ovvero, pur partecipandovi, non abbia espresso ai sensi del comma 3 la propria posizione, ovvero abbia espresso un dissenso non motivato o riferito a questioni che non costituiscono oggetto della conferenza;

CONSIDERATO che ai fini della normativa antimafia la società ha trasmesso con nota prot. n. 26301 del 15/02/2021 l'autocertificazione antimafia ai sensi degli artt. 88 co. 4 bis e 89 D.Lgs. n. 159/2011 resa sotto forma di dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto notorio ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. n. 445/2000 e che tuttavia l'autorizzazione di che trattasi necessita della comunicazione antimafia secondo le modalità di cui art.87 del D.Lgs n. 159/2011;

ACCERTATO tramite l'Avvocatura Regionale circa la possibilità di procedere al rilascio dell'autorizzazione per la mera costruzione delle opere di progetto e demandare l'esercizio all'esito della verifica della comunicazione di cui all'art.87 del D.Lgs. n. 159/2011;

VERIFICATO che l'imposta da bollo dovuta ai sensi del DPR 642/94 è stata assolta annullando la marca da bollo avente codice identificativo n. 01210299242663 data 01/04/2022, acquisita al prot. Regionale in data 05/04/2022;

VERIFICATO che gli oneri istruttori sono stati regolarmente versati dalla Ditta in fase di presentazione dell'istanza di autorizzazione unica secondo le modalità di cui alla D.G.R. n.58 del 26/02/2019;

VISTI:

- il D.Lgs. n. 33 del 14 marzo 2013, concernente il "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni", come modificato e integrato dal D.lgs. 25 maggio 2016, n. 97;
- la Direttiva sul sistema dei controlli interni della Regione Molise approvata con deliberazione di G.R. n.376 del 01/08/2014";
- il provvedimento del Garante Privacy n. 243 del 15.05.2014 avente ad oggetto "Linee guida in materia di trattamento di dati personali contenuti anche in atti e documenti amministrativi, effettuato per finalità di pubblicità e trasparenza sul web da soggetti pubblici e da altri enti obbligati" che prevede un quadro di garanzie particolarmente stringente al fine di proteggere anche dati giudiziari – di cui è responsabile il funzionario incaricato dall'ente, nonché il Regolamento UE 2016/679 in materia di protezione dei dati personali;

ATTESO che, nei confronti del sottoscritto Direttore del Servizio Programmazione Politiche Energetiche della non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale, ex art. 6-bis della L. n. 241/90 e ss.mm.ii.;

DETERMINA

Per tutto quanto premesso

1) le premesse del presente atto, che qui si intendono integralmente richiamate, costituiscono parte integrante e sostanziale dello stesso;

2) di prendere atto dell'esito della conferenza di servizi simultanea in modalità telematica svoltasi in data 24/03/2022 in sede di procedura di PAUR ai sensi dell'art. 27 bis del D.lgs. 152/2006 e, per l'effetto, di autorizzare ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. n. 387/2003 la società ENEL PRODUZIONE SPA, con sede legale in Roma (RM), in Via Regina Margherita n. 125- C.F. 05617841001, Società partecipante al Gruppo IVA Enel con P.I. 15844561009, iscritta al Registro delle Imprese della Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura di Roma, REA numero RM 904803, alla costruzione e l'esercizio di un impianto fotovoltaico galleggiante, denominato "CESIMA", da realizzarsi presso il bacino superiore di Presenzano nel Comune di Sesto Campano (IS) di potenza complessiva pari a 3,36 MW, al foglio di mappa n. 41 p.lla n. 417, dal cavidotto al fg. n. 41 p.lla n. 403 e al fg. n. 38 p.lle n. 100-88, dalla cabina di trasformazione al fg. n. 38 p.lla n. 88, dalla cabina di consegna al fg. n. 41 p.lla n. 403 e dal punto di connessione al fg. n. 38 p.lla n. 96;

3) di approvare il progetto definitivo dell'impianto trasmesso con nota assunta al prot. Regionale n. prot. n. 26301 del 15/02/2021, come integrato con successive note e di condizionare la realizzazione dello stesso a quanto riportato negli elaborati progettuali come da elenco (allegato10);

4) di condizionare l'efficacia della presente autorizzazione all'osservanza delle prescrizioni contenute negli atti di assenso rilasciati dalle Amministrazioni partecipanti al procedimento di PAUR, come di seguito riportati e allegati alla presente:

- Nota del Rappresentante unico dello Stato (MIC-Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio del Molise) prot. n. 3555-P del 21/03/2021, con la quale comunica che tra dalle Amministrazioni Statali è pervenuto esclusivamente il parere favorevole della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per il Molise (allegato2);
- Nota della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per il Molise prot. n. 11022-P del 08/10/2021, con la quale esprime parere favorevole, reso ai sensi dell'art. 146 del D.lgs. n. 42/2004 e ss.mm.ii. (Allegato 3);
- Determina Dirigenziale del Servizio Tutela e Valutazioni Ambientali n. 7056 del 23/11/2021 relativa al provvedimento di VIA (allegato 4);
- Nulla osta ai fini idraulici del Servizio Difesa del Suolo, Demanio, Opere Idrauliche e Marittime – Idrico Integrato trasmesso con nota prot. n. 33383 del 22/02/2022 (allegato5);
- Assenso con prescrizioni del Servizio trasmesso dal Servizio Pianificazione e Gestione Territoriale e Paesaggistica – Tecnico delle costruzioni con nota prot. n. 163544/2021 del 08-10-2021 (allegato 6);
- attestazione di conformità tecnica ai sensi del comma 2-bis dell'art. 95 del D.lgs: n. 259/2003, trasmesso da ENEL Produzione (allegato 7 e 7a);
- parere con prescrizioni espresso ai sensi dell'art. 20 del R.D. 1126/26 di cui al vincolo idrogeologico dal Servizio Fitosanitario Regionale - Tutela e Valorizzazione della Montagna e delle Foreste Biodiversità e Sviluppo Sostenibile con nota prot. n. 10304/2021 del 06-07-2021(allegato8);
- asseverazione esclusione dall'iter valutativo ENAC-ENAV(allegato9);

5) di autorizzare la Società E-Distribuzione spa alla realizzazione e all'esercizio del sistema di

collegamento alla RTN per la parte di sua competenza con riferimento al codice di rintracciabilità CR250166461);

6) di escludere dall'obbligo del ripristino dello stato dei luoghi al momento della dismissione dell'impianto di produzione, l'impianto di connessione alla RTN, in quanto una volta realizzato, sarà inserito nel perimetro della rete di distribuzione dell'energia elettrica nazionale di proprietà di E-Distribuzione spa, anche con riferimento a tutti i pareri nulla osta e atti di assenso che confluiscono nella presente autorizzazione;

7) di stabilire che i locali da adibire a cabina di consegna dovranno essere conformi agli attuali standard tecnici di e-distribuzione spa, ovvero conformi alla Specifica Tecnica DG 2092 Ed.03 Del. 15/09/2016.

9) di dichiarare la presente determinazione efficace, alla data di adozione della Determinazione conclusiva della C.di S. inerente la procedura di PAUR;

10) di dichiarare ai sensi del comma 1 dell'art. 12 del D.Lgs 387/2003 e ss.mm.ii, che le opere da realizzare, ai sensi della presente autorizzazione, sono di pubblica utilità, indifferibili ed urgenti;

11) di subordinare la validità della presente autorizzazione alla comunicazioni di inizio lavori da trasmettere al Servizio Programmazione Politiche Energetiche entro un anno dalla data di notifica del presente atto;

12) di trasmettere al Servizio Programmazione Politiche Energetiche la comunicazione di fine lavori entro tre anni dalla comunicazione di inizio lavori, pena la decadenza dell'autorizzazione e la stessa deve attestare la conformità dei lavori eseguiti rispetto al progetto approvato e l'osservanza delle prescrizioni imposte;

13) di rilasciare eventuali proroghe, di inizio e fine lavori, su espressa richiesta della Ditta, solo se adeguatamente motivata;

14) di subordinare, altresì, la validità dell'autorizzazione, alla stipula di idonea polizza fidejussoria, così come disposto alla lettera i) del punto 13 dell'allegato I alle Linee Guida Regionali approvate con DGR n.621/2011, da trasmettere al Servizio Programmazione Politiche Energetiche, prima dell'inizio lavori;

15) di trasmettere il presente atto alla Ditta, al Comune di Sesto Campano (IS) e all'Ufficio BURM per la pubblicazione integrale;

16) di dichiarare che ai sensi del comma 4 dell'art. 14-quater della L. n. 241/1990, i termini di efficacia di tutti i pareri, autorizzazioni, concessioni, nulla osta o atti di assenso comunque denominati acquisiti nell'ambito della conferenza di servizi decorrono dalla data di comunicazione della determinazione motivata di conclusione della conferenza di Servizi;

17) di trasmettere annualmente una relazione attestante i dati di producibilità e di funzionamento dell'impianto;

18) di non assoggettare il presente atto al controllo di regolarità amministrativa in quanto non ricade nella fattispecie di cui al punto 6.1 della Direttiva sul sistema dei controlli interni della Regione Molise, approvata con Deliberazione di Giunta Regionale n°376 del 1 agosto 2014;

Copia autenticata del presente atto, con allegati gli elaborati di progetto conformi a quelli depositati presso questo Servizio dovrà essere tenuta in cantiere dalla Società per i controlli da parte di tutte le amministrazioni preposte alla tutela dei vari interessi pubblici, coinvolti nella realizzazione dell'impianto.

Contro il presente atto può essere esperito ricorso giurisdizionale al TAR Molise o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro, rispettivamente, 60 e 120 giorni dalla notifica dello stesso.

SERVIZIO PROGRAMMAZIONE POLITICHE
ENERGETICHE
IL DIRETTORE
DINA VERRECCHIA

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'Art.24 del D.Lgs. 07/03/2005, 82